



COMUNE DELLA SPEZIA
Bilancio e Politiche delle Entrate
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 4 del 20/03/2023

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU -
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE MODIFICHE**

L'anno 2023 addì 20 del mese di Marzo alle ore 20:45, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del consiglio Comunale Salvatore Piscopo il Consiglio Comunale.

Presiede Salvatore Piscopo

Partecipa il Segretario Generale Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
BASSO MATTEO	P		PESERICO GIACOMO	P	
CATTANI VIVIANA	P		PIAGGI LUCA	P	
CENERINI FABIO	P		PISCOPO SALVATORE	P	
CENTI ROBERTO	P		POLLINA STELLA	P	
COSTANTINI UMBERTO MARIA	P		RAFFAELLI MARCO	P	
CROVARA GINA GABRIELLA	P		RATTI BARBARA	P	
FALUGIANI DINO	P		RODRIGUEZ MIRIAN MERCEDES	P	
FLANDOLI PATRIZIA	P		SALMERI ANDREA	P	
FRAU ANDREA	P		SOMMOVIGO PIERA	P	
GIANNETTI MARTINA	P		TANCREDI CLAUDIO	P	
GIORGI GIULIA	P		TARABUGI MARCO	P	
LOMBARDI GIORGIA	P		TEJA OSCAR		AG
LOMBARDI MASSIMO	P		VAIRA FRANCO	P	
MANUCCI SAURO	P		VIVIANI LORENZO	P	
MEDUSEI GIANMARCO	P		ZAMPONI MARCO	P	
MONTEFIORI ANDREA	P		ZITO DOMENICO	P	
PERACCHINI PIERLUIGI	P				

Il relativo verbale è sottoscritto

Dal Presidente Salvatore Piscopo

Dal Segretario Generale Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

Num.proposta: 37 del 17/02/2023

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:

Vice Sindaco Frijia Maria Grazia, Brogi Lorenzo, Carli Daniela, Casati Kristopher, Cimino Pietro Antonio, Frascatore Marco, Gagliardi Manuela, Guerri Giulio, Saccone Patrizia;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito a partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene ridefinita la disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art 1 comma 169 della legge 296/2006 che stabilisce che gli enti locali possano deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la Legge 29 dicembre 2022 n.197 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" che prevede, all'art. 1, comma 775, che il termine per approvare il bilancio di previsione 2023-2025 è differito al 30 aprile 2023;

Visto l'articolo 1, commi da 792 a 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in base ai quali viene introdotto anche per i tributi locali l'avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo;

Atteso che il Comune, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può autonomamente disciplinare le proprie entrate, anche tributarie e le modalità di riscossione;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU –Imposta municipale propria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 03/06/2020;

Considerato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che disciplinano l'applicazione dell'IMU all'abitazione principale (art 13, comma 2, del DL 201/2011 e art. 1, comma 741, lettera b) della legge 160/2019), nella parte in cui subordinano la qualificazione di abitazione principale, e quindi il riconoscimento della relativa esenzione dall'IMU, al riscontro del doppio requisito della dimora abituale e residenza anagrafica, in capo all'intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo, anziché in capo solo a quest'ultimo quale soggetto passivo d'imposta;

Preso atto che per la Corte Costituzionale il riferimento al nucleo familiare non può essere considerato rilevante ai fini della disciplina dell'IMU per l'abitazione principale in quanto determina evidenti contrasti con i principi costituzionali e che pertanto, in seguito alla sopra citata sentenza, ai fini dell'esenzione IMU rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo IMU, e che pertanto l'esenzione IMU per l'immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l'effettiva dimora abituale, spetta a prescindere dal luogo di residenza del coniuge;

Valutata quindi la necessità di adeguare il vigente Regolamento IMU alle novità introdotte dalla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, e in particolare l'art 4 del Regolamento IMU, rubricato "Definizioni di abitazione principale e fattispecie assimilate";

Esaminata la proposta di modifica al vigente Regolamento per la disciplina dell'IMU - imposta municipale propria, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);

Preso atto che le deliberazioni regolamentari in materia di IMU devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini di cui al comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ai sensi dell'art 57 del vigente Regolamento di Contabilità;

Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dell'Ente ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso quanto precede;

Il Presidente del Consiglio Comunale richiamata la seduta consiliare del 13 marzo u.s., dove hanno preso la parola rispettivamente l'assessore Frascatore per illustrare le proposte di deliberazione del bilancio e l'assessore Cimino intervenuto per competenza sul piano delle opere, dichiara aperta la discussione generale sulle prime cinque proposte all'ordine dei lavori della seduta odierna, come concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo consiliari, per poi proseguire con l'ultima proposta di deliberazione "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025";

Sentiti gli interventi dei consiglieri: Cenerini, Raffaelli, Montefiori, Centi, Zito, Vaira, Falugiani, Lombardi, Giannetti, Giorgi, Peserico;

Il Presidente accertata l'assenza di ulteriori interventi dichiara chiusa la discussione generale;

Il Presidente preso atto dell'assenza di replica da parte dell'assessore Frascatore, apre le dichiarazioni di voto;

Sentito l'intervento del consigliere Cenerini;

Il Presidente accertata l'assenza di ulteriori interventi chiude le dichiarazioni di voto e dichiara aperte le votazioni;

Posta in votazione, la presente proposta di deliberazione, è approvata con il seguente esito:

Presenti 32 Favorevoli 19 Contrari 0 Astenuti 13

(Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Crovara Gabriella, Peserico Giacomo, Piscopo Salvatore, Pollina Stella, Tancredi Claudio, Tarabugi Marco gruppo consiliare La Spezia Civica Peracchini Sindaco; Basso Matteo, Costantini Umberto Maria, Manucci Sauro, Salmeri Andrea gruppo consiliare Fratelli d'Italia Giorgia Meloni; Giorgi Giulia, Medusei Gianmarco, Viviani Lorenzo gruppo consiliare Lega Liguria Salvini; Piaggi Luca, Ratti Barbara gruppo consiliare Liguria al Centro Toti per Spezia,; Rodriguez Mirian Mercedes, Zamponi Marco gruppo consiliare Spezia Vince; Zito Domenico gruppo consiliare Unione di Centro;)

(Astenuti: Cenerini Fabio gruppo consiliare Gruppo Misto di Maggioranza; Cattani Viviana, Falugiani Dino, Frau Andrea, Giannetti Martina, Montefiori Andrea, Raffaelli Marco gruppo consiliare Partito Democratico – Articolo Uno; Lombardi Giorgia, Sommovigo Piera gruppo consiliare Orizzonte Spezia; Vaira Franco gruppo consiliare Gruppo Misto di Minoranza; Centi Roberto, Flandoli Patrizia gruppo consiliare LeAli a Spezia; Lombardi Massimo gruppo consiliare Spezia Bene Comune;)

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa, le modifiche al vigente **“Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU - imposta municipale propria”**, dettagliate nell'**ALLEGATO A** alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il testo regolamentare integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'**ALLEGATO B**;
3. di delegare il Dirigente dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di trasmettere copia del Regolamento IMU a Speziarisorse in quanto soggetto gestore del tributo;

Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, che ha dato i seguenti esiti:

Presenti 32 Favorevoli 32 Contrari 0 Astenuti 0

(Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Crovara Gabriella, Peserico Giacomo, Piscopo Salvatore, Pollina Stella, Tancredi Claudio, Tarabugi Marco gruppo consiliare La Spezia Civica Peracchini Sindaco; Cenerini Fabio gruppo consiliare Gruppo Misto di Maggioranza; Basso Matteo, Costantini Umberto Maria, Manucci Sauro, Salmeri Andrea gruppo consiliare Fratelli d'Italia Giorgia Meloni; Giorgi Giulia, Medusei Gianmarco, Viviani Lorenzo gruppo consiliare Lega Liguria Salvini; Piaggi Luca, Ratti Barbara gruppo consiliare Liguria al Centro Toti per Spezia,; Rodriguez Mirian Mercedes, Zamponi Marco gruppo consiliare Spezia Vince; Zito Domenico gruppo consiliare Unione di Centro; Cattani Viviana, Falugiani Dino, Frau Andrea, Giannetti Martina, Montefiori Andrea, Raffaelli Marco gruppo consiliare Partito Democratico – Articolo Uno; Lombardi Giorgia, Sommovigo Piera gruppo consiliare Orizzonte Spezia; Vaira Franco gruppo consiliare Gruppo Misto di Minoranza; Centi Roberto, Flandoli Patrizia gruppo consiliare LeAli a Spezia; Lombardi Massimo gruppo consiliare Spezia Bene Comune;)

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Salvatore Piscopo

Il Segretario Generale
Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

(atto sottoscritto digitalmente)

ALLEGATO A

Modifiche al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU

Imposta Municipale Propria

REGOLAMENTO ANTE MODIFICA	REGOLAMENTO NUOVA VERSIONE
Articolo 4 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E FATTISPECIE ASSIMILATE	Articolo 4 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E FATTISPECIE ASSIMILATE
<p>1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;</p> <p>[...]</p>	<p>1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;</p> <p>[...]</p>
Articolo 8 ALIQUOTE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	Articolo 8 ALIQUOTE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
<p>[...]</p> <p>6. Le aliquote sono differenziate con riferimento alle tipologie degli immobili ed al loro uso, nonché a requisiti soggettivi dei soggetti passivi e/o del loro nucleo familiare. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile come individuata all'art. 7 l'aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.</p>	<p>[...]</p> <p>6. Le aliquote sono differenziate con riferimento alle tipologie degli immobili ed al loro uso, nonché a requisiti soggettivi dei soggetti passivi e/o del loro nucleo familiare. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile come individuata all'art. 7 l'aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.</p>
Articolo 14 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO	Articolo 14 ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO
<p>[...]</p> <p>2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.</p>	<p>[...]</p> <p>2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'art 1 comma 693 della Legge 147/2013, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.</p>



COMUNE DELLA SPEZIA

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU Imposta Municipale Propria

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03/06/2020
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____**

SOMMARIO

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 2	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA ED ESCLUSIONI
Articolo 3	DEFINIZIONI DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI
Articolo 4	DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E FATTISPECIE ASSIMILATE
Articolo 5	SOGGETTI PASSIVI
Articolo 6	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 7	BASE IMPONIBILE
Articolo 8	ALIQUOTE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
Articolo 9	DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
Articolo 10	ESENZIONI E RIDUZIONI
Articolo 11	QUOTA RISERVATA ALLO STATO
Articolo 12	VERSAMENTI
Articolo 13	DICHIARAZIONE
Articolo 14	ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO
Articolo 15	RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 16	SANZIONI ED INTERESSI
Articolo 17	RIMBORSI
Articolo 18	CONTENZIOSO
Articolo 19	ACCERTAMENTO CON ADESIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 20	ACCERTAMENTO CON ADESIONE - ATTIVAZIONE ED ITER DEL PROCEDIMENTO
Articolo 21	ACCERTAMENTO CON ADESIONE - DEFINIZIONE TRAMITE "ADESIONE ALL'INVITO"
Articolo 22	ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Articolo 23	FORMA DI GESTIONE
Articolo 24	ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1 commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA ED ESCLUSIONI

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune.
2. L'IMU non si applica:
 - a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in assenza di residenza anagrafica;
 - d) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - e) alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - f) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. In applicazione della facoltà prevista dall'art.1 comma 741 lettera c) punto 6 della Legge n. 160/2019, è considerata abitazione principale, e pertanto, qualora non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è esclusa dall'applicazione dell'IMU, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché' accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o attuativo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente;
 - c) per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 4

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E FATTISPECIE ASSIMILATE

1. Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore *dimora abitualmente e risiede anagraficamente*.
2. Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Alle pertinenze individuate ai sensi del presente comma si applica l’aliquota prevista per l’abitazione principale alla quale sono asservite.
3. Ai sensi dell’art.1 comma 741 lettera c) punto 6 della Legge n. 160/2019, è assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Articolo 6

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di La Spezia relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 7

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art 1 comma 745 della Legge 160/2019.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo

del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale può approvare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre

2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità' del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori; ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti ivi richiamati nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 8

ALIQUOTE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria è disposta dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
2. Ai sensi dell'art 1 comma 767 della Legge 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il versamento della prima rata dell'imposta, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

3. Le aliquote sono differenziate con riferimento alle tipologie degli immobili ed al loro uso, nonché a requisiti soggettivi dei soggetti passivi. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile come individuata all'art. 7 l'aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Articolo 10

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Ferme restando le esclusioni previste dall'art. 2 commi 2 e 3 del presente Regolamento, sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate in base ai criteri individuati nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
 - h) i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art 1 comma 3 del DLgs 99/2004, indipendente dalla loro ubicazione, nonché i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art 7 del D.Lgs 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - j) gli immobili dati in comodato d'uso gratuito al Comune della Spezia per l'esercizio di scopi istituzionali, a condizione che il contratto risulti registrato;
2. Ai sensi dell'art 1 comma 760 della L 160/2019 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Articolo 11

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'art 1 comma 744 della L 160/2019 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato applicando a tali immobili l'aliquota dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è facoltà del Comune aumentare l'aliquota sino all'1,06 per cento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 12

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo ovvero con apposito bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012 al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma PAGOPA.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono eseguire i versamenti

dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 01.01.2020.

5. Ai sensi dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
8. In caso di situazioni straordinarie, esercitando la facoltà di cui al comma 777 lettera a) della Legge 160/2019, con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti.

Articolo 13

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero in via telematica secondo le modalità approvate con il decreto di cui all'art.1, comma 769 della L 160/2019. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione delle precedenti forme di prelievo (ICI, IMU, TASI).

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione secondo le modalità approvate con il decreto di cui all'art.1, comma 769 della L 160/2019.

Articolo 14

ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n.296/2006 e dalla legge n. 160/2019.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, *ai sensi dell'art 1 comma 693 della Legge 147/2013*, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.
4. Il Comune, ai sensi dell'articolo 1, comma 778 della L 160/2019, con delibera di Giunta Comunale, individua tra i dipendenti della società affidataria del servizio di riscossione delle entrate comunali un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
5. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile

promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

8. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo per procedere alla riscossione coattiva delle somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Articolo 16

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad un Comune diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di euro 50.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 15, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene la definizione agevolata delle

sanzioni o l'acquiescenza del contribuente con il pagamento del Tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi degli articoli 13 - D.Lgs 472 e 13 - D.Lgs 471 del 18 dicembre 1997, pari a :
 - a) un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del Tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del Tributo, avviene entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258.
9. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
10. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 17

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Per quanto compete al Comune della Spezia, il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato erroneamente un versamento relativo all'imposta municipale propria di competenza del Comune della Spezia ad un altro comune, al fine di accelerare la regolarizzazione della propria posizione contributiva, può presentare comunicazione al comune destinatario dell'errato versamento, indicando gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
3. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso, con l'indicazione degli estremi del versamento, dell'importo versato, e dei dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, va presentata al Soggetto Gestore che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario, che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007.
4. Nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al Comune della Spezia, il contribuente, al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva, presenta apposita istanza al Soggetto Gestore, con l'indicazione degli estremi del versamento, dell'importo versato, e dei dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del Comune della Spezia, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso al contribuente della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal precedente comma 3.
6. Nel caso in cui sia stata versata al Comune della Spezia, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente, al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva, presenta al Soggetto Gestore una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano

somme da restituire. Il Soggetto Gestore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

7. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 16, comma 10, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
8. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia di 12 euro fissata dall'articolo 12, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 18

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 19

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Come consentito dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs 23/2011 e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997 viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'ambito applicativo dell'accertamento con adesione è circoscritto alla valutazione delle aree edificabili per la quale interviene un vero e proprio apprezzamento valutativo sulla base dei diversi criteri di stima applicabili. Per le altre fattispecie oggetto dell'imposta l'istituto dell'accertamento con adesione viene meno in quanto l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Articolo 20

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ATTIVAZIONE ED ITER DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) d'ufficio, trasmettendo al contribuente un invito a comparire ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997;
 - b) su istanza del contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 218/1997.

2. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma, il contribuente può formulare, direttamente o tramite professionista delegato, prima di ricorrere presso la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. L'eventuale impugnazione dell'avviso, successiva all'istanza di definizione, comporta rinuncia all'istanza stessa. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 gg. dalla data di presentazione sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 gg. dalla ricezione dell'istanza di definizione, viene formulato l'invito a comparire a mezzo raccomandata A/R.
3. La mancata comparizione del contribuente interessato o del professionista delegato nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Il Funzionario Responsabile dovrà predisporre una relazione sulle operazioni compiute, sulle comunicazioni effettuate, sull'eventuale mancata comparizione del contribuente e sul risultato negativo del concordato.

Articolo 21

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

DEFINIZIONE TRAMITE "ADESIONE ALL'INVITO"

1. Ai sensi dell'art 5 comma 1-bis del D.Lgs. 218/1997, il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al precedente art 21 comma 1 lettera a) mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In presenza dell'adesione all'invito la misura delle sanzioni applicabili, è ridotta alla metà.

Articolo 22

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, viene redatto in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal professionista delegato e dal Funzionario Responsabile.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.
3. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

4. Entro 10gg. dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito della quietanza, viene rilasciata al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
5. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 218/1997, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, comunque non inferiori a 300 Euro/rata, ovvero 12 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute sono superiori a Euro 51.645,69 .
6. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile d'ufficio.
7. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
8. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
9. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
10. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
11. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Articolo 23

FORMA DI GESTIONE

1. A tutte le funzioni ed attività di gestione, comprese esemplificativamente quelle di riscossione, liquidazione, accertamento del presente tributo, provvede il Soggetto Gestore, da identificarsi nella società Speziarisorse spa, individuato ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Articolo 24

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020.

COMUNE DI LA SPEZIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE IN ORDINE ALLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU

I sottoscritti Marco Rossi, Rodolfo Gillana e Silvia Blancardi, quali componenti del Collegio dei Revisori dell'Ente per il triennio 2022/2025;

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- la L. 160/2019;
- la sentenza n° 209/2022 della Corte Costituzionale;

ESAMINATE

le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, in particolare agli artt. 4, 8 e 14, allo scopo di adeguarne le previsioni a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 209/2022 (avuto riguardo, soprattutto, alla rilevanza del nucleo familiare rispetto alla definizione di abitazione principale);

ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE

GENOVA, 21 FEBBRAIO 2023

Gillana
Rodolfo
22.02.2023
09:42:50
GMT+01:00



Marco Rossi

Rodolfo Gillana

Silvia Blancardi



Marco Rossi
22.02.2023
09:48:43
GMT+01:00

